

alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;

e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;

f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;

h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 16.

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).*

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché promuovendo la partecipazione delle imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti alla realizzazione, al potenziamento e alla gestione dei gasdotti esteri anche interconnessi con la stessa rete.*

##### 16. 3. D'Agrò.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo.*

##### 16. 5. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: rafforzare con le seguenti: in base alle indicazioni in materia stabilite dal DPEF, anche al fine di una loro efficace attuazione, potenziare.*

##### 16. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas.*

**16. 6.** Saglia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.*

**16. 1.** Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2.

*All'emendamento 16. 2, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.*

**0. 16. 2. 1.** Polledri, Didonè.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i) disporre che i proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 della direttiva, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, siano destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori.*

**16. 2.** Saglia.

**(A.C. 5179-A/R – Sezione 19)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 17.**

*(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotri-fenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).*

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotri-fenili, di seguito denominati: « PCB », soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

*a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;*

*b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;*

*c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;*

*d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.*

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo

smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: policlorodifenili e policlorotrifenili aggiungere le seguenti: ivi compresi i difenili mono e di-clorurati di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: policlorodifenili e policlorotrifenili aggiungere le seguenti: ivi compresi i difenili mono e di-clorurati di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.*

**17. 10.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: 2002 con le seguenti: 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

*b) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2008.*

**17. 1.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

**(A.C. 5179-A/R - Sezione 20)**

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 18.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 18.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).*

*Sopprimerlo.*

**18. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**18. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**18. 1. Airaghi.**

#### **(A.C. 5179-A/R – Sezione 21)**

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 19.

*(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).*

1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottare, entro il 10 luglio 2005, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infra-

zione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).*

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**ART. 19-bis.** *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle

Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

*b)* con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.

**\*19. 01.** Bova, Buglio, Ottone, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di pre-

disporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.

\*19. 02. Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zucchini, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 22)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica;

b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;

c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20.

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).*

##### SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI 20.2., 20.5., 20.8. E 20.25.

*Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., aggiungere, in fine, le parole: nonché della cogenerazione connessa al funzionamento di reti di teleriscaldamento.*

##### **0. 20. 25. 1.** Quartiani.

*Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo strumenti di monitoraggio in capo al GRTN in grado di verificare costantemente la conformità della produzione giornaliera ai parametri previsti dalla normativa nazionale per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.*

##### **0. 20. 25. 2.** Quartiani.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.*

##### **\*20. 2.** Saglia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.*

**\*20. 5.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.*

**\*20. 8.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.*

**\*20. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.*

**\*\*20. 6.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.*

**\*\*20. 9.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.*

**\*\*20. 26.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di*

sostegno si utilizzano quote di bande di energia di importazione assegnate nei bandi annuali e.

**20. 12.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI  
20.4., 20.7., 20.10. E 20.27.

*Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., dopo le parole: rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e del risparmio energetico.*

**0. 20. 27. 1.** Quartiani.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.*

**\*20. 7.** D'Agrò.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.*

**\*20. 10.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.*

**\*20. 27.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ad alto rendimento con le seguenti: , in particolare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79,*

**20. 11.** Polledri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) prevedere adeguati strumenti di monitoraggio in grado di verificare mensilmente il rispetto dei limite termico previsto dalla normativa nazionale ai fini del riconoscimento della cogenerazione, nonché l'utilizzo effettivo, a fini civili o industriali, del calore prodotto dagli impianti di cogenerazione;

20. 1. Saglia.

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 23)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 21.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;

b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;

c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pub-

blico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;

d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'articolo 9 della direttiva;

e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura « CE », nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:

1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura « CE »;

2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;

3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;

g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;

h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 24)****ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.**

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale).*

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;

*b)* stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;

*c)* stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

*d)* definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche

e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra più Stati;

*e)* stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più Stati membri;

*f)* prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 25)****ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 23.**

*(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).*

1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.

2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo

necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 23.**

*(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2004/18/CE comunque entro il 31 gennaio 2006.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: alle date di cui al comma 1.*

**23. 1.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 2.** Russo Spena.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente

nei casi in cui la proroga sia relativa a contratti che prevedono lo svolgimento di attività necessarie all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

**\*23. 3.** Gambini, Ruzzante, Benvenuto.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui la proroga sia relativa a contratti che prevedono lo svolgimento di attività necessarie all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

**\*23. 5.** Lettieri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni di opportunità amministrativa e convenienza economica.

**23. 6.** Gambini, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

*Al comma 2, sostituire le parole da: , già scaduti fino alla fine del comma con le seguenti: in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.*

**23. 7.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 2, sostituire le parole da: , già scaduti fino alla fine del comma con le seguenti: in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudicazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.*

**23. 8.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.25.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.*

**0. 23. 25. 2.** Didonè, Polledri.

*All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

**0. 23. 25. 3.** Didonè, Polledri.

*All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quinto.*

**0. 23. 25. 1.** Didonè, Polledri.

*All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2006.*

**0. 23. 25. 4.** Polledri, Didonè.

*All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2008.*

**0. 23. 25. 5.** Didonè, Polledri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.

**23. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. La proroga di cui al comma 2 può essere prolungata, limitatamente alla for-

nitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata dei servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.

**\*23. 9.** Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. La proroga di cui al comma 2 può essere prolungata, limitatamente alla fornitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata dei servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.

**\*23. 10.** Gambini, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 26)**

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 24.**

*(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).*

1. L'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 11-*quater*. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto ».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto ».

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ».

5. All'articolo 30, comma 6-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ».

6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione ».

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

8. All'articolo 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa ».

9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 24.

*(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).*

*Al comma 2, sostituire le parole da: il secondo periodo fino alla fine del comma con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali contratti la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dei relativi bandi di gara è determinata sulla base del più piccolo degli importi delle prestazioni di lavori, forniture e servizi previsti nel contratto ».*

**24. 23.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

*Al comma 2, sopprimere le parole: Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.*

**24. 2.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento.*

**24. 3.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per

tali contratti la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dei relativi bandi di gara è determinata sulla base del più piccolo degli importi delle prestazioni di lavori, forniture e servizi previsti nel contratto ».

**24. 24.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

*Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**24. 4.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento.*

**24. 5.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) ».

**24. 27.** Lupi, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Parolo.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

**24. 6.** Russo Spina.

*Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: stimato sia inferiore a 100.000 euro con le seguenti: reale e definitivo sia inferiore a 10.000 euro.*

**24. 7.** Russo Spina.

*Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, oltre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei *curricula* dei candidati.*

**24. 8.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Sopprimere il comma 5.*

**24. 9.** Russo Spina.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei *curricula* dei candidati.*

**24. 10.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo un'adeguata pubblicità preventiva e comunque per non più di una volta.*

**24. 20.** Russo Spina.

*Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: è consentito soltanto ove espressamente con le seguenti: non può essere.*

**24. 21.** Russo Spina.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli elenchi delle opere suscettibili di interventi presentati dai promotori devono essere resi pubblici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* e nei relativi siti internet, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nei siti internet dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet ».

**24. 18.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Sopprimere il comma 8.*

**24. 22.** Russo Spina.

*Al comma 8, sostituire le parole da:* sono aggiunti *fino a:* 31 gennaio 2004 *con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi.

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

8-ter. All'articolo 37-quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre migliori offerte nella

gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto ».

**24. 13.** Pappaterra, Lion, Nesi, Bellillo.

*Al comma 8, sostituire le parole da:* sono aggiunti *fino a:* dai predetti soggetti offerenti *con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

**24. 15.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 8, sostituire le parole da:* « L'avviso *fino alla fine del comma con le seguenti:* « Per ogni intervento previsto nei programmi il suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi pubblicati non contengano le specificate indicazioni ».

**24. 25.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.